

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull'ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art.12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo n. 68;

VISTA la nota prot.n.1055 del 14.02.2024, acquisita al prot. gen. 2372 del 14.02.2024, con la quale il Segretario comunale ha comunicato che in data 12.02.2024 con note acquisite al protocollo dell'Ente prot. n. 1035/1036/e 1037, n.3 consiglieri comunali dell'Ente hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;

VISTA la successiva nota prot.n. 1050 del 14.02.2024, acquisita nella medesima data al P.G. n. 2364, con la quale il Segretario comunale dell'Ente ha comunicato che con nota n.1038 acquisita al prot. comunale in data 13.02.2024, il dott. Giuseppe Minutilla ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di San Mauro Castelverde (PA), ai sensi dell’art. 11 della legge regionale del 15 settembre 1997, n.35;

VISTA la nota prot.n. 1062 del 14.02.2024, acquisita nella medesima data al P.G. n. 2382, con la quale il Segretario comunale dell'Ente, ad integrazione della precedente nota prot. n. 1050, ha comunicato che in data 9.02.2024 è stata presentata la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco sottoscritta da n. 7 consiglieri comunali;

VISTA la nota prot.n. 1535 del 04.01.2024, acquisita nella medesima data al P.G. n.3568, avente per oggetto “*approvazione mozione di sfiducia*” con la quale il Segretario comunale dell'Ente ha comunicato che con Deliberazione n. 10 del 1.03.2024 il Consiglio comunale, con n. 7/7 voti favorevoli, ai sensi dell’art. 10 della l. r. n. 35/1997 e ss.mm.ii, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Giuseppe Minutilla e che la stessa votazione ha preceduto il decorso del termine iniziale di efficacia delle dimissioni del Sindaco di cui all’art. 11 della l.r. cit., intervenute in data 13.02.2024 con nota prot. n. 1038;

ACCERTATO che risultano rispettate le procedure ed i quorum previsti dall'art. 10 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l'approvazione della mozione di sfiducia;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 1 e 2, e dell'articolo 11, comma 4 della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e sue successive modifiche ed integrazioni si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta e disporre, lo scioglimento del Consiglio comunale del comune di San Mauro Castelverde, procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 10730 /GAB del 07/03/2024 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Mauro Castelverde (PA).

Art.2

Il Sig./dott. ssa CIRNIGLIARO Salvina, con la qualifica di Segretario comunale, è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di San Mauro Castelverde (PA) in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Art.3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale).

Art.4

Il presente sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, 11 marzo 2024

L'ASSESSORE

Messina

IL PRESIDENTE

Schifani